

Assuma il candidato la veste di difensore di Sempronio e rediga il ricorso per cassazione avverso la sentenza di seguito riportata.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello diXXXXXX, Sezione Prima, composta dai magistrati:

Dr. xx	Presidente
Dr. yy	Consigliere
Dr. zz	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. del ruolo generale, e vertente tra:

Sempronio rappresentati e difesi dall'avv..... come da procura in atti

APPELLANTE

contro

Tizio, rappresentato e difeso dagli avv. come da procura in atti

APPELLATO ed appellante incidentale

E nei confronti

ASLeCAIO rappresentato e difeso dagli avv. come da procura in atti

APPELLATI ed Appellanti incidentali

Svolgimento del processo

Tizio ha convenuto in giudizio Sempronio, medico del pronto soccorso, Caio, chirurgo ortopedico, nonché l'ASL per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'inadeguatezza della prestazione di diagnosi e cure effettuate dai predetti medici presso il presidio ospedaliero. In particolare Tizio esponeva di aver subito un infortunio sul lavoro in occasione del quale aveva riportato una ferita al polso della mano sinistra con interessamento dei legamenti tendinei e postumi permanenti. Tizio lamentava che gli esiti invalidanti da lui sofferti fossero imputabili ad errori diagnostici del medico del pronto soccorso che aveva determinato un ritardo della diagnosi nonché ad errori nell'esecuzione dell'intervento chirurgico.

Ha lamentato inoltre il mancato consenso informato da parte del chirurgo ortopedico, Caio, allorquando è stato sottoposto a intervento chirurgico.

Si costituivano i convenuti contestando la domanda proposta dall'attore ed in particolare negando il nesso di causalità tra il danno sofferto e le cure prestate sia al pronto soccorso che in fase chirurgica. Sottolineavano la sussistenza di un concorso del danneggiato per il ritardo da lui determinato nel decidere di sottoporsi all'intervento chirurgico.

Caio, in particolare contestava il difetto di informazione e, comunque, eccepiva la mancanza di prova sul punto da parte dell'istante, sul quale, a suo dire, gravava il relativo onere.

Il Tribunale, disposta consulenza tecnica di ufficio, riteneva che gli esiti invalidanti patiti dall'attore fossero effettivamente imputabili ad errore diagnostico del medico del pronto soccorso, mentre escludeva errori nell'esecuzione dell'intervento chirurgico e, nel contempo, rigettava la domanda di danno relativa al consenso informato, per mancanza di prova da parte dell'attore e condannava tutti i convenuti, con l'eccezione di Caio, al risarcimento dei danni, ritenuta l'esistenza del nesso causale e l'inesistenza del concorso colposo del danneggiato.

Propone impugnazione principale Sempronio cui è seguita l'impugnazione incidentale dell'ASL, con le quali gli appellanti, principale ed incidentale, lamentano l'insussistenza del nesso causale, soffermandosi in particolar modo sulle risultanze della CTU che, pur evidenziando un comportamento caratterizzato da imperizia (ritardo della diagnosi), ritiene non accertata l'efficienza causale, conclusioni dalle quali si sarebbe erroneamente dissociato il Giudice di primo grado.

Si costituiva l'appellato Tizio, proponendo tempestivo appello incidentale chiedendo la condanna di tutti i convenuti (anche di Caio), la conferma, in parte qua, della sentenza impugnata con rigetto degli appelli presentati, e la riforma della stessa in relazione al rigetto della domanda di danno fondato sul mancato consenso informato, non gravando sullo stesso l'onere della prova, ed in relazione alla responsabilità di Caio.

Si costituiva altresì Caio chiedendo la conferma della statuizione resa nei suoi confronti ed il rigetto della domanda svolta con appello incidentale da Tizio nei suoi confronti.

Motivi della decisione

L'appello principale e quelli incidentali vanno rigettati con le motivazioni infra.

La Corte dà atto che la CTU ha affermato che non era stato *"il ritardo nella diagnosi a determinare l'insorgenza della patologia ma (probabilmente) il ritardo nell'intervento operatorio (e, probabilmente, altre cause del tutto estranee all'operato di Sempronio)"*, cosicché *"l'evento si sarebbe avverato anche se il comportamento (corretta diagnosi di lesione tendinea) fosse stato tempestivamente posto in essere"*. Tuttavia la Corte non condivide il motivo di appello atteso che la stessa consulenza comunque individua una imperizia dell'appellante principale Sempronio ed un errore nella omessa diagnosi immediata di lesione tendinea.

Infatti, pur non essendo possibile ricostruire il preciso determinismo causale, ed in particolare l'apporto causale delle singole condotte nell'eziopatogenesi dell'esito invalidante finale, è fuor di dubbio che ci fu un ritardo diagnostico da parte di Sempronio *"potenzialmente"* idoneo ad incidere sul successivo decorso della malattia.

Quanto alla posizione di Caio non risultano agli atti di causa elementi tali da far ritenere la sussistenza di errori nell'esecuzione dell'intervento; quanto al consenso informato la sentenza di primo grado va, invece, corretta nella parte in cui addossa l'onere probatorio



in capo a Tizio poiché il relativo onere cadeva a carico dei medici. Tuttavia Tizio non ha dimostrato e neppure allegato il danno collegabile e conseguente al mancato consenso.

PQM

La Corte definitivamente pronunciando rigetta l'appello principale proposto da Sempronio e quelli incidentali , confermando la sentenza di primo grado.

Compensa tra le parti le spese del presente grado.

_____li_____

Il Giudice estensore

Il Presidente